Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 novembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nel Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1964, n. **1080.**

Modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed è composto di:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero degli esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio;

quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — SARAGAT — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 ottobre 1964, n. **1081.**

Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Esercizio dell'attività di consulenza del lavoro

La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.

Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale alle associazione di categoria. Tali associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio a mezzo delle persone di cui al primo comma del presente articolo, le quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività svolte.

Art. 2.

Oggetto dell'attività

I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attività concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denuncie, nonchè l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro.

Essi, inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attività di cui al primo comma del presente articolo.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza.

Art. 3.

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alle persone in possesso dei seguenti requisiti, che, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000, ne facciano richiesta su carta da bollo competente:

a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto i 21 anni di età;

c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e abbiano superato una prova teorico-pratica di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti un'apposita Commissione.

La Commissione è composta dal capo dell'Ispettorato del lavoro o da un altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione, dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un consulente iscritto nell'albo provinciale, designato dal Consiglio provinciale dell'albo stesso.

La prova di idoneità non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.

Gli ex dipendenti, anche di altre Amministrazioni od Enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d*) del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.

Le persone di cui ai due precedenti commi non potranno essere iscritte all'albo della Provincia ove hanno prestato servizio, se non dopo due anni dalla cessazione dal servizio stesso.

Art. 4.

Incompatibilità

L'esercizio dell'attività di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di impiegato dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e di esattore di tributi pubblici.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulente del lavoro nella Provincia in cui ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.

Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio è inferiore al territorio di una Provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare la attività di consulente del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo.

Art. 5.

Obblighi del consulente

Il consulente ha l'obbligo di:

comunicare all'Ispettorato del lavoro, nella cui circoscrizione le aziende da lui assistite svolgono la loro attività, la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite;

mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività;

dare immediatamente comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui è inscritto di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi.

Il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Art. 6.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'autorità amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengono meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità alle leggi vigenti.

L'autorizzazione può essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio dell'attività autorizzata.

I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere adottati, sentito il Consiglio provinciale dell'albo, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni per i casi di cui al primo comma, e nel termine di cinque giorni per i casi di cui al secondo comma.

Ove il Consiglio provinciale dei consulenti non comunichi il proprio parere nei termini anzidetti, la pubblica Amministrazione potrà procedere senz'altro alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 7.

Responsabilità del datore di lavoro

L'esercizio dell'attività dei consulenti non esime i datori di lavoro, per conto dei quali l'attività è svolta, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

TITOLO II

ALBI DEI CONSULENTI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

Albo dei consulenti del lavoro

E' istituito in ogni Provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, è necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente può esercitare l'attività nella Provincia nel cui albo è iscritto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce la anzianità.

In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si può essere iscritti in più albi provinciali.

Art. 9.

Condizioni per l'iscrizione nell'albo

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro è condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente autorità e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera *a*) della tabella allegata *A* al testo unico del 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 10.

Cancellazione dall'albo - Sospensione dall'esercizio dell'attività

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente autorità comporta la cancellazione dall'albo.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente autorità comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività di consulenza e deve essere annotato nell'albo.

TITOLO III

IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

Composizione del Consiglio provinciale

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Del Consiglio provinciale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della Provincia.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12.

Cariche del Consiglio provinciale

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, un segretario e un tesoriere.

Art. 13.

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attibuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

Art. 14.

Attribuzioni del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della Provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro della Provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attività e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attività;

d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza e dà pareri in materia di liquidazione delle medesime;

e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della Provincia presso Commissioni od Organizzazioni di carattere locale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonchè la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

l) può adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attività;

m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività di consulenza.

Art. 15.

Elezione del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività.

Art. 16.

Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi; deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 17.

Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18.

L'assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti nell'albo della Provincia elegge il Consiglio provinciale e i membri del Collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni Consiglio provinciale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Art. 20.

Sede e composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio è composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio provinciale non può eleggere più di un candidato; a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.

Del Consiglio nazionale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.

Art. 21.

Cariche

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Art. 22.

Collegio dei revisori dei conti

Presso il Consiglio nazionale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dal Consiglio nazionale fra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 23.

Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

a) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali;

b) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 14;

c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera *i*) del predetto articolo 14, nonchè la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli;

e) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento nello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso Commissioni ed Organizzazioni di carattere nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 24.

Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Art. 25.

Vigilanza sul Consiglio nazionale

La vigilanza sul Consiglio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Commissioni per la prima formazione dell'albo

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna Provincia, il capo dell'Ispettorato del lavoro competente nominerà una Commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato, in qualità di presidente, e da due persone scelte tra gli autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza nella Provincia, sentite le associazioni sindacali di categoria.

La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle operazioni per lo svolgimento delle lezioni del Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni. Il Consiglio provinciale dovrà essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione suddetta.

Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali di categoria, nominerà una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e di quattro persone autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza con l'incarico di coordinare e agevolare l'attività delle Commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti, le funzioni di tale Consiglio. Il Consiglio nazionale dovrà essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della Commissione suddetta.

Art. 27.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione - Eleggibilità degli iscritti

Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.

Art. 28.

In deroga a quanto disposto dalla lettera *d*) dell'articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, e dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della presente legge, possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale — previo accertamento della capacità specifica, mediante la prova teorico-pratica di idoneità — gli aspiranti che, oltre al possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo 3 della presente legge, comprovino:

a) di aver presentata domanda di ammissione alla prova teorico-pratica di idoneità prima del 22 novembre 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921;

b) di aver prestato servizio per almeno due anni, prima del 22 novembre 1959, presso uno studio di consulenza del lavoro.

I locali circoli dell'Ispettorato provinciale del lavoro debbono provvedere a invitare gli interessati ad effettuare la prova teorico-pratica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — REALE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1964, n. 1082.

Autorizzazione al prelevamento di L. 1.245.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.245.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo* 1° *luglio*-31 *dicembre* 1964.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 1.245.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero degli affari esteri:		
Rimpatri di nazionali indigenti (cap. n. 121) (assegnazione indispensabile per far fronte ad esigenze di carattere indilazionabile connesse con la contingente situazione).	L.	225.000.000
Ministero dell'interno:		
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 86) . . . . (per provvedere ad inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quelle per la lotta alla delinquenza organizzata, prima non prevedibili).	»	70.000.000
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (cap. n. 178) . . . . (in relazione ad inderogabili necessità connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche).	»	550.000.000
Ministero della sanità:		
Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive (capitolo n. 56) . . . . (per provvedere all'acquisto di vaccino antipoliomielitico orale per l'attuazione della profilassi della poliomielite).	»	400.000.000
	L.	1.245.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di

riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 giugno 1964, n. 444;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 417 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è autorizzato il prelevamento di L. 1.245.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto periodo:

Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 121. — Rimpatri di nazionali indigenti, ecc.	L.	225.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 86. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 178. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	550.000.000
Ministero della sanità:		
Cap. n. 56. — Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive, ecc. . .	»	400.000.000
	L.	1.245.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 29. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1083.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Nazarene, con sede in Torino.

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Nazarene, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 170. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1084.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Immacolata Concezione e San Luigi Gonzaga », sita in Tavernelle del comune di Panicale (Perugia).

N. 1084. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale « Immacolata Concezione e San Luigi Gonzaga », sita in Tavernelle del comune di Panicale (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 173. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1085.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Candido Confessore Pontefice, in frazione Tai del comune di Pieve di Cadore (Belluno).

N. 1085. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 19 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 2 maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Candido Confessore Pontefice, in frazione Tai del comune di Pieve di Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 174. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1086.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Sterpeti del comune di Montefelcino (Pesaro e Urbino).

N. 1086. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fossombrone in data 1° marzo 1963, integrato con dichiarazione del 20 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in località Sterpeti del comune di Montefelcino (Pesaro e Urbino), con la dote costituita da un fabbricato, situato nella stessa località, donato dal sac. don Marco Chiarucci, con atto 10 marzo 1964 a rogito notaio Alberto Gattini.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1087.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Catechiste di Santo Stefano, con sede in Asti.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Catechiste di Santo Stefano, con sede in Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1088.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro a Canonica, sita nel comune di Poggibonsi (Siena).

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pietro a Canonica, sita nel comune di Poggibonsi (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 172. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1089.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Rimoldo del comune di Casatenovo (Como).

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 6 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 25 novembre stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo Borromeo, in località Rimoldo del comune di Casatenovo (Como), e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 176. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1964.

Nomina della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1963, con il quale il Consorzio provinciale per l'ortofrutticoltura di Verona è stato dichiarato, ai fini della difesa fitosanitaria, Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione amministratrice del Consorzio, in conformità a quanto dispone l'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870, recante modificazioni agli articoli 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Sentite le Organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona:

a) il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Verona;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona;

c) l'ing. Alessandro Dolazza, il dott. Franco Walner, il sig. Antonio Bissaro, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Ugo Perina, il sig. Umberto Piubello, il sig. Alfonso Bricolo, in rappresentanza degli agricoltori coltivatori diretti;

e) il sig. Bruno Giusti, il sig. Mario Dal Donè, il sig. Lino Bellamoli, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Giorgio Bertaja, il p. a. Giuseppe Biasi, tecnici agricoli designati rispettivamente, dal Consorzio dell'Ordine dei dottori agronomi e dal Collegio dei periti agrari di Verona.

Art. 2.

L'ing. Alessandro Dolazza ed il sig. Bruno Giusti, sono nominati, rispettivamente, presidente e vicepresidente del Consorzio predetto.

Roma, addì 7 settembre 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8760)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Nuoro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 102 in data 22 giugno 1964 — di cui la sezione di Nuoro dell'Organo regionale di controllo ha preso atto il 10 luglio 1964 al n. 10027 - Sez. II — con la quale il Consiglio comunale di Nuoro ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Nuoro rientra tra le imprese previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Nuoro.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un fuzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 24 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(8763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 4466 del 16 gennaio 1963, l'Università degli studi di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 6.900.000 (seimilioninovecentomila), disposta in suo favore da un apposito Comitato, per l'istituzione di una borsa di studio annuale da intitolarsi al nome di « Guglielmo Reiss Romoli ».

(8516)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, la provincia di Potenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.131.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8890)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Rovereto (Trento), è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8870)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1964, il comune di Foligno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8871)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Sciacca (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8889)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di San Godenzo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.126.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8853)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Sant'Andrea sul Garigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.826.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8862)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Dicomano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.218.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8854)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Bevagna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.318.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8855)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Nocera Umbra (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.068.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8856)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Fanano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.169.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8857)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Pieve Torina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.569.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8858)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Vergemoli (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.967.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8859)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.612.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8865)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Vallemaio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.515.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8860)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Sgurgola (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.198.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8861)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Acquafondata (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.853.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8863)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Carro (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8864)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Gaggio Montiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.034.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8866)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Fontanelice (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.453.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8867)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.672.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8869)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Santopadre (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.847.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8868)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Guardia Perticara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.197.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8891)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di San Costantino Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8892)

Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Ruoti (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.353.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8893)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Forenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.707.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8894)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Oppido Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8895)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.999.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8896)

Autorizzazione al comune di Vaglio Basilicata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Vaglio Basilicata (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.919.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8897)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1964, il comune di Tovo San Giacomo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.543.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 752 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1964.

(8872)

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1964, il comune di Aieta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.167.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4329 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 ottobre 1964.

(8873)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere presso la Clinica ostetrico-ginecologica della Facoltà di medicina di quell'Ateneo.

Con decreto n. 300.16.II.56/5-934, in data 6 ottobre 1964, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Parma è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, presso la Clinica ostetrico-ginecologica di quell'Ateneo.

(8663)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Virtus », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 ottobre 1964, i poteri conferiti all'avv. Giuseppe Gesuè, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Virtus », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 19 ottobre 1964 al 19 febbraio 1965.

(8666)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 25 settembre 1964, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Lagundo (Bolzano) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8648)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Figino Serenza (Como)

Con decreto provveditoriale in data 17 ottobre 1964, n. 18889, respinti i ricorsi presentati, è stato approvato il piano di zona del comune di Figino Serenza (Como), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8629)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Busalla (Genova).

Con decreto interministeriale n. 312 dell'8 ottobre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito in comune di Busalla (Genova), riportato nel catasto di detto comune al foglio n. 26, particelle n. 368, 518, 519 e 520, della superficie complessiva di mq. 1152.

(8654)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1964, registro n. 96 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 286, su conforme parere 5 marzo 1964 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto il ricorso straordinario in data 3 novembre 1962 della Società Sotret avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Terni, n. 197 del 21 maggio 1962, con la quale veniva denegato alla Sotret medesima e concesso alla Società Spagap l'esercizio dell'autolinea urbana piazza Dante - Quartiere San Giovanni.

(8649)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 6 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,78	624,81	624,81	624,81	624,82	624,805	624,83	624,82	624,80
$ Can.	581,07	581,05	581 —	581,20	580,25	581 —	581,15	581,05	581 —	581,10
Fr Sv.	144,77	144,79	144,795	144,80	144,77	144,78	144,7975	144,78	144,78	144,79
Kr. D.	90,15	90,14	90,14	90,115	90,10	90,13	90,12	90,15	90,13	90,13
Kr. N.	87,20	87,18	87,21	87,19	87,18	87,19	87,185	87,20	87,19	87,19
Kr. Sv.	121,05	121,11	121,15	121,11	121 —	121,06	121,1075	121,05	121,06	121,05
Fol.	173,83	173,78	173,78	173,78	173,80	173,84	173,75	173,80	173,86	173,85
Fr. B.	12,76	12,592	12,7955	12,5935	12,5925	12,59	12,5935	12,58	12,59	12,595
Franco francese	127,51	127,50	127,51	127,515	127,50	127,51	127,5175	127,50	127,51	127,51
Lst	1739,80	1738,90	1739 —	1739 —	1738,75	1739,52	1738,925	1739,65	1739,52	1739 —
Dm. occ.	157,13	157,15	157,16	157,145	157,12	157,12	157,14	157,15	157,11	157,15
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,1875	24,15	24,19	24,1875	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,86	21,69	21,681	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 6 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,05
Redimibile 3,50 % 1934	97,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,807
1 Dollaro canadese	581,175
1 Franco svizzero	144,799
1 Corona danese	90,117
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	121,109
1 Fiorino olandese	173,765
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,516
1 Lira sterlina	1738,962
1 Marco germanico	157,142
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente effettivo da ammettere al 2° corso biennale superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante le disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente effettivo da ammettere al secondo corso biennale superiore tecnico chimico-fisico, ai fini del trasferimento nel ruolo del servizio tecnico chimico-fisico, riservato ad ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito.

Art. 2.

Tale corso sarà svolto in Roma, a cura della Direzione del servizio tecnico chimico fisico e consisterà in due anni accademici, comprendenti insegnamenti teorico-pratici e prove di esame, nonchè applicazioni pratiche presso Enti vari civili o militari.

Art. 3.

Al corso potranno essere ammessi a domanda ed in base a graduatoria per titoli ed esami tredici ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito, in servizio ed in congedo appartenenti alle Armi ed ai servizi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

abbiano ultimato il servizio di prima nomina;

siano in possesso di una delle seguenti lauree: chimica, chimica industriale, fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, scienze biologiche, ingegneria chimica;

non abbiano superato il 30° anno di età al 31 dicembre 1964 (gli aumenti dei limiti d'età previsti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi d'età);

siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato ed abbiano statura non inferiore a m. 1,63.

L'ammissione degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi.

Art. 4.

Le domande degli ufficiali aspiranti all'ammissione al corso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dai documenti previsti nel presente articolo dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali. Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del Distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del Corpo od Ente dal quale dipendono. I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alle competenti autorità diplomatiche o consolari la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) Comune d'iscrizione nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) grado, Arma o servizio, distretto o Corpo di appartenenza;

f) lingue estere conosciute (specificare il grado di conoscenza);

g) indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali);

h) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personale ufficiali;

i) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici di cui al successivo art. 13;

l) elenco dei documenti allegati.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale dipende La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo e Ente presso il quale il concorrente è in forza.

I candidati devono allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dall'Università presso la quale hanno conseguito la laurea, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea.

I candidati hanno la facoltà di allegare alla domanda i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli civili accademici e tecnici ed ogni documentazione relativa a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico che ritengano attinenti ai compiti ed alle attività del servizio tecnico chimico-fisico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli ufficiali ai quali ritenesse di non poter consentire il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica-collegiale presso l'Ospedale militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza, nonchè presso gli Ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna) Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale competente.

La Commissione per detta visita medica-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e di due ufficiali in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparate a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta dal direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione. Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare). I concorrenti dichiarati inabili anche nelle visite di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medico presso il Collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina delle Commissioni previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537.

Art. 9.

La valutazione dei titoli per l'ammissione agli esami di concorso viene effettuata dalla Commissione di cui all'art. 1 del decreto presidenziale 21 agosto 1963, n. 1537. I titoli da valutare che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quelli relativi alla conoscenza delle lingue estere, sono i seguenti:

a) voto della laurea specifica;

b) precedenti di carriera;

La valutazione dei titoli di cui al comma precedente avviene:

per il titolo di cui alla lettera *a*) con l'attribuzione da parte della Commissione, del voto di laurea ridotto in trentesimi;

per i titoli di cui alla lettera *b*), con la media aritmetica dei punti da uno a trenta attribuiti da ciascuno dei componenti della Commissione.

La valutazione complessiva, agli effetti del giudizio di idoneità, dei titoli di ciascun candidato è effettuata con la media aritmetica dei due voti attribuiti a ciascun concorrente secondo le modalità del comma precedente.

Sarà ammesso agli esami di concorso l'ufficiale che abbia riportato un punto di merito non inferiore a 18/30.

Sono inoltre valutati i titoli relativi:

1) a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti ed all'attività del servizio tecnico chimico-fisico;

2) alla conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi mediante colloqui a cura della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto presidenziale 21 agosto 1963, n. 1537, integrata da un docente di lingua straniera per ogni lingua estera indicata dai candidati nella domanda di ammissione al corso.

Il voto massimo attribuibile per ciascun complesso di titoli contemplati dal comma precedente è di 4/30 per quelli di cui al punto 1) e di 2/30 per quelli di cui al punto 2). Il punto complessivo riportato si somma al punto di merito di cui al precedente quarto comma.

Art. 10.

Le prove di esame consisteranno in:

a) una prova scritta su un argomento di:

chimica, per i candidati laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica;

fisica, per i candidati laureati in fisica;

matematica, per i candidati laureati in scienze matematiche, matematica e fisica;

biologia, per i candidati laureati in scienze biologiche;

b) una prova orale per ciascuna delle seguenti materie:

chimica generale e inorganica;

chimica organica;

fisica sperimentale;

istituzione di matematica.

I programmi delle prove orali sono riportati nell'allegato n. 1 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno e nella sede che saranno fissati con successivo decreto ministeriale.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Gli aspiranti per essere ammessi alle prove orali devono aver riportato una votazione di almeno 18/30 nella prova scritta.

La prova orale avrà luogo in Roma presso la Direzione del servizio tecnico chimico fisico in via Antonio Scarpa 14, nel giorno che sarà comunicato ai candidati con lettera raccomandata a cura della Direzione stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 18/30 in ciascuna materia.

La votazione complessiva è stabilita dalla media tra il punto riportato nella prova scritta ed i punti riportati nella prova orale.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti di guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

c) per gli orfani di caduti per servizio il modello 69-*ter* (su carta da bollo da L. 200) rilasciato a nome del padre del concorrente dalla Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di

Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio 11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 200, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità;

g) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi ai titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 14.

La graduatoria finale degli idonei è formata in base al punto risultante dalle valutazioni complessive delle prove di esame maggiorato del punto di valutazione dei titoli effettuati secondo le norme del precedente art. 9.

A parità di punti di merito viene data la precedenza all'ufficiale che abbia riportato il miglior punteggio nella valutazione del titolo di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 9.

Gli idonei che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori del concorso e nominati tenenti in servizio permanente nell'arma o servizio di appartenenza.

Essi sono ammessi a frequentare il 2° corso superiore tecnico chimico fisico.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 16.

I concorrenti inclusi nella graduatoria finale ed ammessi a frequentare il corso dovranno far pervenire al Ministero difesa-Esercito - Direzione generale personali ufficiali entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale da L. 200:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 17.

I tenenti che abbiano superato il corso saranno impiegati nel servizio tecnico chimico fisico, continuando ad appartenere all'Arma o Servizio di provenienza e resteranno in tale posizione fino alla promozione al grado di capitano.

A decorrere dalla data di promozione al grado di capitano gli ufficiali saranno trasferiti nel servizio tecnico chimico fisico.

Gli ufficiali vincitori del concorso che non avranno superato il corso rimarranno nell'Arma o Servizio di appartenenza, sempre che non chiedono la cessazione dal servizio permanente.

Art. 18.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964
Registro n. 75, foglio n. 146

PROGRAMMA DI ESAME

Chimica generale ed inorganica

I Gruppo

Tesi 1ª:

Fenomeni chimici. Stati di aggregazione. Sistemi omogenei ed eterogenei e loro separazione. Composti. Elementi. Distribuzione degli elementi sulla crosta terrestre. Principio della conservazione della massa. Legge delle proporzioni definite. Legge delle proporzioni multiple. Teoria atomica. Atomo. Molecola. Leggi generali dei gas: leggi di Boyle e Mariotte, Volta; Dalton, Henry, Graham. Principio di Avogadro. Peso molecolare. Volume grammo molecola. Numero di Avogadro. Relazione fra densità e peso molecolare. Determinazione della densità di vapore: metodi di Dumas, Meyer, Hoffman. Regola di Cannizzaro per la determinazione del peso atomico. Legge di Dulong e Petit. Calori specifici dei gas. Equazioni chimiche. Reazioni di sintesi, decomposizione, sostituzione, doppio scambio. Valenza.

Tesi 2ª:

Soluzioni. Concentrazione di una soluzione: soluzioni normali e molari. Tensione di soluzione. Pressione osmotica e sua misura. Leggi di Van't Hoff. Determinazione del peso molecolare delle sostanze disciolte. Relazione tra abbassamento della tensione di vapore e pressione osmotica. Legge di Rault. Criscopia. Ebulloscopia. Termochimica. Legge di Hess. Determinazione del calore di formazione di un composto e del calore di reazione. Equilibri chimici. Equilibrio omogeneo. Legge di Culberg e Waage. Velocità di reazione. Catalisi e catalizzatori. Affinità chimica. Costante di equilibrio. Equilibrio eterogeneo. Legge delle fasi. Spostamento dell'equilibrio. Dissociazione termica e grado di dissociazione.

Tesi 3ª:

Dissociazione ionica. Teoria di Arrhenius. Grado di ionizzazione. Coefficiente di Van't Hoff. Teoria degli elettroliti forti. Equilibrio di ionizzazione e suo spostamento. Legge di diluizione e forza di un elettrolita. Prodotto di solubilità. Acidi. Basi. Indicatori. Neutralizzazione. Sali. Sali, acidi e basici. Idrolisi. PH e sua misura. Soluzione tampone. Acidità attuale e totale. Alcalimetria ed acidimetria. Sali doppi. Sali complessi. Fenomeni elettrolitici.

Tesi 4ª:

Stato solido. Sostanze amorfe. Sostanze cristalline. Struttura dei cristalli. Reticolo etero-polare, omeopolare, molecolare, metallico. Soluzioni solide. Diametri atomici, e ionici. Isomorfismo. Stato colloidale. Preparazione dei colloidi. Colloidi liofili e liofobi. Flocculazione. Colloidi reversibili ed irreversibili. Assorbimento. Classificazione, degli elementi e sistema periodico. Legge di Moseley. Numero atomico. Isotopi. Struttura dell'atomo. Teoria elettronica della valenza.

II Gruppo

Tesi 5ª:

Idrogeno: metodi di preparazione industriale e di laboratorio; proprietà fisiche e chimiche; usi. Idruri e idrogenazione.

Ossigeno: metodi di preparazione industriale e di laboratorio; proprietà fisiche e chimiche. Soluzioni ossidanti. Ossidazione. Combustione.

Acqua: proprietà fisiche e chimiche. Acqua distillata. Idrati. Deliquescenza. Efflorescenza. Acqua pesante. Acqua ossigenata: preparazione, proprietà chimiche. Perossidi e biossidi.

Ozono: preparazione, proprietà chimiche, usi.

Tesi 6ª:

Alogeni: metodi di preparazione e proprietà. Fluoro ed acido fluoridrico. Cloro ed acido cloridrico. Bromo ed acido bromidrico. Iodio ed acido iodidrico. Composti ossigenati di cloro. Acqua di cloro, ipocloriti, cloruro di calcio, clorati, perclorati, cloriti. Composti ossigenati del bromo e dello iodio.

Zolfo: estrazione, preparazione, proprietà fisiche e chimiche, usi. Idrogeno solforato: preparazione e proprietà. Composti ossigenati dello zolfo.

Anidride solforosa: preparazione, proprietà, usi. Acido solforoso. Solfiti. Bisolfiti. Tautomeria dell'acido solforico. Anidride solforica: preparazione, proprietà, usi. Acido solforico: processo delle camere di piombo, processo catalitico, proprietà fisiche e chimiche, usi. Solfati, bisolfati, pirosolfati. Acido tiosolforico e tiosolfati. Perossidi solfati e periossimonosolfati.

Tesi 7ª:

Aria: composizione. Gas nobili. Liquefazione dell'aria.

Azoto: preparazione e proprietà. Ammoniaca; preparazione, proprietà, usi. Idrossidi di ammonio. Sali ammoniacali. Idrazina. Idrossilammina. Anidride nitrosa. Acido nitroso. Nitriti. Biossidi di azoto e ipoazotite. Anidride nitrica. Acido nitrico: preparazione, proprietà, formula di struttura. Acqua ragia. Sintesi dell'ammoniaca. Calcio cianamide. Ossidazione dell'ammoniaca.

Fosforo: preparazione, proprietà, usi. Forme allotropiche. Composti idrogenati. Fosfina. Composti alogenati. Composti ossigenati. Anidride fosforosa. Acido fosforico. Acido metafosforico. Acido pirofosforico.

Tesi 8ª:

Silicio: preparazione, proprietà, usi. Composti idrogenati. Composti ossigenati: anidride silicica ed acidi silicici. Silicati e loro strutture.

Carbonio: stato naturale, forme allotropiche, proprietà. Carburi. Composti abogenati. Anidride carbonica: proprietà ed usi. Acido carbonico e carbonati.

Metalli terrosi: proprietà fisiche e chimiche. Litio. Sodio. Ossido e perossido di sodio. Carbonato sodico. Bicarbonato sodico. Cloruro sodico. Potassio metallico. Idrossido di potassio. Carbonato ed altri sali di potassio. Rame: metallurgia, proprietà, usi e principali composti. Calcio, Stronzio, Bario: proprietà, usi e principali composti.

Ferro: metallurgia, proprietà, usi e principali composti.

L'esame verterà su due tesi estratte a sorte: una tra quelle del I Gruppo e l'altra tra quelle del II Gruppo.

CHIMICA ORGANICA

I Gruppo

Tesi 1ª:

Analisi qualitativa e quantitativa degli elementi nelle sostanze organiche. Idrocarburi saturi e loro proprietà chimiche. Principali termini della serie paraffinica. Il petrolio. Idrocarburi etilenici. Struttura e costituzione spaziale delle olefine. Nomenclatura delle olefine. Preparazione e proprietà chimiche delle olefine. Idrocarburi non saturi con due o più doppi legami. Acetilene. Idrocarburi della serie acetilenica.

Tesi 2ª:

Alcooli monovalenti: preparazione, comportamento chimico. Alcool metilico. Alcool etilico. Alcooli superiori. Glicerina. Fermentazione alcolica. Glicoli. Alcooli non saturi. Eteri: preparazione e proprietà. Ammine: preparazione e proprietà. Nitrocomposti. Nitrili e Isonitrili. Aldeidi: preparazione, reazioni chimiche, proprietà. Principali aldeidi. Chetoni: preparazione e comportamento chimico. Acetone.

Tesi 3ª:

Acidi carbossilici saturi monobasici: preparazione e proprietà. Acido formico. Acido acetico. Acidi monobasici non saturi. Acidi grassi superiori. Esteri degli acidi carbossilici Anidridi. Ammidi. Acidi idrossammici. Acidi chetocarbossilici. Cere. Grassi ed oli. Idrati di carbonio: monosi e poliosi. Amido. Cellulosa. Seta artificiale, raion.

II Gruppo

Tesi 4ª:

Carattere dei composti aromatici e isomeria di sostituzione nella serie del benzolo. Benzolo ed omologhi. Idrocarburi aromatici non saturi. Idrocarburi aromatici a nuclei benzolici condensati. Derivati dal benzolo sostituiti cogli alogeni nelle catene laterali. Nitrocomposti.

Tesi 5ª:

Fenoli: preparazione proprietà. Alcuni fenoli monovalenti. Fenoli polivalenti. Naftoli. Nitrofenoli. Alcooli aromatici: preparazione e proprietà. Ammine aromatiche: preparazione e proprietà. Anilina. Nitroderivati delle ammine aromatiche. Azocomposti e coloranti azoici. Aldeidi aromatiche: preparazione e proprietà. Chetoni aromatici: preparazione e proprietà. Acidi carbossilici aromatici. Acido benzoico.

III Gruppo

Tesi 6ª:

Sorgenti naturali e sintesi dei composti aliciclici. Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano. Cicloesano. Idrocarburi delle serie del cicloesano. Alcooli della serie del cicloesano. Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici della serie del cicloesano. Terpeni e canfore. Sesquiterpeni. Saponine. Vitamine. Caucciù.

Tesi 7ª:

Composti su eterociclici a cinque atomi con un etereoatomo. Furano. Tiofene ed omologhi. Pirrolo ed omologhi. Clorofilla. Acidi carbossilici del Pirrolo. Indolo. Carbazolo. Ftalocianine. Composti eterociclici pentaatomici con due o più eteroatomici. Ossazolo e derivati. Tiazolo e derivati. Imidazolo e derivati. Pirazolo e derivati. Furazani.

Tesi 8ª:

Composti eterociclici esaatomici con un eteroatomo. Firano e derivati. Piridina e derivati. Composti dalla Chinolina, Isochinolina. Composti eterociclici esaatomici con due o più eteroatomi. Pirimidine e pirazine. Composti della purina. Acido urico. Xantina. Ipoxantina. Adenina. Guanina. Acidi nucleinici.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte: la prima tra quelle del I Gruppo, la seconda tra quelle del II Gruppo e la terza tra quelle del III Gruppo.

ISTITUZIONE DI MATEMATICA

I Gruppo

Tesi 1ª:

Numeri reali e complessi: definizione, le quattro operazioni, potenze e radici. Calcolo combinatario; disposizioni semplici e permutazioni, combinazioni semplici. Coefficienti binomiali, potenza del binomio.

I determinanti di una matrice quadrata: difinizione e principali proprietà.

Tesi 2ª:

Sviluppo del determinante di una matrice quadrata.

Sistemi di equazioni lineari.

Teorema di Rouchè-Capelli.

Risoluzioni di sistemi di equazioni lineari.

Elementi della teoria delle equazioni algebriche: generalità, teorema fondamentale dell'algebra, equazioni a coefficienti reali di 2° e 3° grado.

Risoluzione approssimata delle equazioni reali: metodo di Newton-Fourier, metodo delle corde.

Tesi 3ª:

Coordinate cartesiane e polari nel piano.

Varie forme dell'equazione della retta in un piano.

Coefficiente angolare. Coseni direttori. Condizioni di perpendicolarità e parallelismo di due rette. Circonferenze, ellisse, iperbole e parabola come luoghi di punti. Loro equazioni ridotte e parametriche. Coordinate cartesiane e polari nello spazio. Equazioni della retta e del piano. Condizioni di perpendicolarità e parallelismo fra rette e piani.

II Gruppo

Tesi 4ª:

La nozione di limite. Definizione di limite. Proprietà e teoremi riguardanti i limiti. Continuità di una funzione. Teorema di Weiestrass. Discontinuità di una funzione. Funzioni inverse. Derivata di una funzione di una variabile. Significato analitico, geometrico e fisico della derivata.

Tesi 5ª:

Derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione: somma, prodotto, potenza, quoziente, funzioni inverse, funzione di funzione. Derivata logaritmica. Derivata di ordine superiore. Differenziale. Regole di differenziazione. Differenziali di ordine superiore. Infinitesimi ed infiniti.

Tesi 6ª:

Teorema del valor medio. Forme indeterminate. Regola di De L'Hospital. Massimi e minimi relativi di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Concavità e flessi. Serie: generalità e proprietà principali. Criterio generale di convergenza Cauchy. Serie di termini positivi, a termine di segno alterno, a termini di segno qualunque: proprietà e criteri di convergenza. Serie di Fourier. Serie di potenze. Cerchio di convergenza. Serie di Taylor e di Mac Laurin.

III Gruppo

Tesi 7ª:

Integrale indefinito di funzioni a una variabile: definizione e proprietà. Integrali di alcune funzioni elementari. Metodi di integrazione: immediata, per parti, per sostituzione. Integrale definito: definizione, proprietà, significato geometrico. Teorema della media. Integrali definiti generalizzati e integrali impropri.

Tesi 8ª:

Funzioni di più variabili. Derivate parziali e differenziali. Funzioni composte, funzioni implicite: definizioni, loro derivabilità. Integrali curvilinei: definizione e proprietà. Differenziale esatto. Integrali di campo piano e di campo solido in coordinate cartesiane o polari.

Tesi 9ª:

Equazioni differenziali. Definizioni principali. Equazioni differenziali ordinarie e alle derivate parziali, ordine di una equazione differenziale. Equazione differenziale di tipo normale, equazione differenziale lineare, omogenea ecc. Nozioni di soluzione. Equazione differenziale ordinaria del 1° ordine Integrale generale, integrali particolari, integrali singolari. Equazioni del primo ordine a variabili separate, esatte, omogenee, complete.

L'esame verterà su tre tesi estratte a sorte: la prima tra quelle del I Gruppo, la seconda tra quelle di II Gruppo, la terza tra quelle del III Gruppo.

FISICA SPERIMENTALE

I Gruppo

Tesi 1ª:

Cinematica del punto. Grandezze necessarie e sufficienti a trattare la cinematica del punto; loro misura. I principali moti piani del punto di vista cinematico: moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato, moto circolare uniforme, moto armonico. Cinematica dei sistemi rigidi. Velocità angolare; moto elicoidale.

Tesi 2ª:

Concetto e misura della forza. Vari tipi di forza; la legge della gravitazione universale. La legge fondamentale della dinamica del punto materiale. Concetto di misura della massa. Lavoro ed energia. I sistemi di punti e le equazioni cardinali. Centro di massa o baricentro. Urto elastico ed anelastico. Teoremi di conservazione. Le equazioni cardinali per i sistemi rigidi. Corpo girevole intorno ad un asse fisso. Momento di inerzia. Condizioni di equilibrio per un corpo rigido.

Tesi 3ª:

Meccanica dei corpi elastici. Propagazione di una perturbazione per onde elastiche. Onde longitudinali e trasversali. Il suono. Effetto Doppler.

II Gruppo

Tesi 4ª:

Meccanica dei fluidi. Statica dei fluidi: pressione nei fluidi in quiete, principio di Archimede, di Pascal; misura delle pressioni. Dinamica dei fluidi; fluidi ideali, teorema di Bernoulli, di Torricelli, di Venturi, fluidi reali, a viscosità non nulla: teorema di Poiseuille. Fenomeno molecolari. Tensione superficiale. Capillarità. Diffusione. Pressione osmotica.

Tesi 5ª:

Termometria. Concetto a misura della temperatura. Vari tipi di termometri. Calorimetria. Concetto e misura della quantità di calore. Calorimetri. Calore specifico. Principio dell'equilibrio termico. Vari modi di trasmissione del calore.

Tesi 6ª:

La termodinamica. Il primo principio della termodinamica e la conservazione della energia. Il secondo principio della termodinamica dal punto di vista della trasformazione della energia meccanica in calore e viceversa. Le macchine termiche ed il loro rendimento (teorema di Carmot). Cenni sul concetto fondamentale della teoria cinetica.

III Gruppo

Tesi 7ª:

Carica elettrica: su misura. Campo e potenziale elettrostatico. L'elettrostatica nei conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità. Energia del campo elettrostatico. Carica elettrica elementare Corrente continua e sua misura. Legge di Ohn. Effetto termico della corrente. L'elettrolisi

Tesi 8ª:

Campo magnetico prodotto da una corrente. Misura del campo magnetico. Legge di Biot e Savart. Equivalenza tra una spira percorsa da corrente e l'orbita di un atomo percorsa da un elettrone. Interpretazione microscopica intuitiva delle sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche e delle azioni tra magneti. Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Legge di Faraday-Neumann. Circuiti R, L, C.

Tesi 9ª

Le onde elettromagnetiche e la luce. Produzione della luce: la spettroscopia. Fotometria. L'ottica geometrica. Interferenza e diffrazione. Polarizzazione. Struttura discontinua della materia e dell'energia. Il nucleo atomico, la radioattività ed i vari tipi di radiazioni.

L'esame verterà su tre tesi estratte: la prima tra quelle del I Gruppo, la seconda tra quelle del II Gruppo, la terza tra quelle del III Gruppo.

Roma, addì 1° settembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(8564)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per titoli ad otto posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 46 in data 16 luglio 1964, con la quale il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per titoli per il conferimento, nella qualifica di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza della carriera ausiliaria dell'Amministrazione medesima, di otto posti, riservati, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di otto posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza della carriera ausiliaria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande, dovranno aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e possedere i seguenti requisiti generali :

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non superiore a 40 anni compiuti, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) piena ed incondizionata idoneità fisica a ricoprire il posto di agente di controllo di 2ª classe.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, è elevato:

1) fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

2) fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro qualità di congedati dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il documento suindicato non può essere sostituito dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno altresì allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso di tali titoli, che devono essere redatti nella forma prescritta dal successivo art. 6.

I concorrenti potranno inoltre allegare alla domanda i documenti relativi ad eventuali altri titoli che essi intendano far valere, nonchè il titolo di studio superiore a quello minimo prescritto dal precedente art. 2, di cui siano eventualmente in possesso.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

I candidati che intendano far valere, ai sensi del precedente art. 5, la loro qualità di ex combattenti ed assimilati, di invalidi di guerra ed assimilati, di mutilati ed invalidi civili, di congiunti di caduti in guerra ed assimilati, di decorati al valor militare e per merito di guerra, di promossi per merito di guerra, di feriti di guerra, di profughi, di perseguitati politici e razziali, di coniugati e vedovi con prole, di capi di famiglia numerosa, di dipendenti statali, di ex dipendenti da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, dovranno produrre unitamente alla domanda, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, su carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati

e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, rilasciato in carta da bollo dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 7.

Presentazione degli altri documenti da parte dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2. Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da

almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alla precedente lettera *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel precedente art. 6.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 7;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione dei titoli e della prova pratica

La Commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto, determinerà preliminarmente i titoli che, in relazione alle mansioni proprie della qualifica da conferire, riterrà siano da prendersi in considerazione e fisserà i criteri di valutazione, in base a coefficienti numerici espressi in centesimi, dei titoli medesimi nonchè della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione complessiva dei titoli e quella della prova pratica di scrittura sotto dettato non potranno superare, rispettivamente, i 90/100 ed i 10/100.

I candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un coefficiente complessivo inferiore a 45/100 non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che in tale prova avranno riportato un coefficiente non inferiore a 6/100.

La valutazione finale sarà data dalla somma del coefficiente complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli e del coefficiente ottenuto nella prova pratica.

Art. 10.

Svolgimento della prova pratica: data e sede

Con successivo decreto saranno fissati la data e la sede in cui avrà luogo la prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per lo svolgimento di detta prova si osserveranno le norme del titolo 1°, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati ammessi alla prova anzidetta, per sostenerla dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

Formazione e pubblicazione della graduatoria e gravami

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse.

Il decreto di cui al comma precedente sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla data di tale pubblicazione.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 170 di cui alla tabella *M* allegata alla legge 28 marzo 1962, n. 143, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, non-

chè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

I vincitori del concorso muniti di un trattamento ordinario, non privilegiato, a titolo di pensione a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, degli Enti parastatali ed, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 9 della legge 12 aprile 1949, n. 149, di importo superiore a lire 60.000 mensili, potranno cumulare il predetto trattamento ordinario di quiescenza, fino al limite di L. 60.000 mensili, con il trattamento di attività; per la quota di pensione eccedente tale limite, si applicherà il divieto di cumulo dei due trattamenti stabilito dall'art. 14 della legge suindicata, a norma del secondo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1964
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 173. — MONALELLI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai n. 11 — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . .
(prov. di . . .) il . . . (1)
e residente in . . . (prov. di . . .)
via . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a otto posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale di vigilanza della carriera ausiliaria.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2) di non aver riportate condanne penali (3), di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e di essere in possesso della relativa licenza (4).

Dichiara altresì di essere congedato, con il grado di . . . (5) (6) . . . in cui ha prestato servizio dal . . . (7) al . . . (8).
(9)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi residenza in caso di nomina.

. . . lì . . . 196 .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto: per l'autenticità della firma del sig.
(10) .

Allegati: n.

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, il candidato dovrà indicare in quale delle condizioni di cui all'art. 3 egli si trovi.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza di condanna e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Se il titolo di studio posseduto dal candidato è superiore a quello minimo prescritto dall'art. 2 del bando, occorre farne menzione ed allegarlo alla domanda.

(5) Indicare il grado rivestito all'atto del congedo

(6) Specificare se il candidato sia congedato dall'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza.

(7) Indicare la data di arruolamento.

(8) Indicare la data del congedo.

(9) Indicare gli eventuali altri titoli, o qualità, o requisiti tra quelli indicati nell'art. 6 del bando che il candidato intenda far valere. I relativi documenti, redatti nella forma prescritta, dovranno essere allegati alla domanda stessa.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(9032)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a ventidue posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, registro n. 41 Ufficio riscontro poste, foglio n. 348, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli a ventidue posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto che il prof. Ciro Di Pieri, membro di detta Commissione, ha declinato l'incarico per i suoi sopraggiunti e non previsti impedimenti;

Attesa la necessità di procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ciro Di Pieri, ordinario di « macchine elettriche » nell'Università di Padova, è chiamato a far parte, come membro della Commissione giudicatrice del concorso in premesse citato, il prof. Filippo Ciampolini, incaricato di « macchine elettriche » nell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1964
Registro n. 42 Ufficio riscontro poste e telec., foglio n. 045

(8737)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a otto posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a otto posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1964, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1964, alle ore 8,30.

(9212)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per soli titoli a venticinque posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 - Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 30 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso «per soli titoli» a venticinque posti di ispettore in prova, fra candidati abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingeneria chimica) nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 414.

(8738)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 - Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 30 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di segretario tecnico (chimico) in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2738.

(8739)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 - Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 30 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di segretario tecnico (tessile) in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2737.

(8740)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4529 in data 31 dicembre 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 dicembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1282 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del segretario dott. Walter Bianchi, stante la impossibilità del medesimo a partecipare alle riunioni della Commissione;

Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Natale D'Agostino, funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno, in servizio presso la Prefettura di Macerata, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Walter Bianchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Macerata, all'albo pretorio della Prefettura di Macerata e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Macerata, addì 20 ottobre 1964

(8644) *Il medico provinciale*: BORROMEI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 395 del 23 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Pescara, dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Pescara e dei comuni di Carpineto Nora, Torre dei Passeri, Elice, Brittoli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente modifiche a regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Boccuccia dott. Pietro, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Sabella dott. Alfredo, direttore di sezione della Prefettura di Pescara;

Sollecito dott. Antonio, medico provinciale capo, dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Chieti;

De Vincentiis prof. Andrea, libero docente in chirurgia;

Consoli prof. Giuseppe, primario ospedale di più di 100 letti;

Cerulli dott. Corrado, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Alessandro Santagata, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pescara.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 16 ottobre 1964

(8641) *Il medico provinciale*: FRANCO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 975 in data 10 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Pagano dott. Vincenzo, direttore di sezione presso la Prefettura di Siena;

Gaglio dott. Luigi, ispettore generale medico dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Firenze;

Marcolongo prof. Ferdinando, direttore della clinica medica generale dell'Università di Siena;

Gallone prof. Luigi, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Siena;

Lombardi dott. Paolo, medico condotto di Monteroni D'Arbia (Siena).

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Alberto Loria, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Siena ed avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 20 ottobre 1964

(8643) *Il medico provinciale*: JERVOLINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alba e Mondovì (Cuneo).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1710 Med. in data 2 marzo 1964, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alba e Mondovì;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 novembre 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alba e Mondovì è costituita come appresso:

Presidente:

Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo.

Componenti:

Capasso dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Cambosu prof. Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene e microbiologica dell'Università di Torino;

Angelino prof. Pier Federico, docente in patologia speciale medico presso l'Università di Torino;

Sircana dott. Antonio, medico provinciale capo;

Ferrero dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Cuneo.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede in Cuneo e inizierà i lavori dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della locale Prefettura ed a quello dei comuni di Alba e Mondovì.

Cuneo, addì 15 ottobre 1964

(8640) *Il medico provinciale*: LAROMBARDA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 3279 e 3280 del 31 agosto 1964, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nella provincia di Imperia, e sono state assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori;

Visto che il dott. Mario Siri, vincitore della condotta medica del Consorzio di Apricale-Isolabona ha dichiarato di rinunciare alla condotta medesima e che la dott.ssa Noemi Gastaldi viene dichiarata rinunciataria alla condotta in questione non avendo fatto pervenire alcuna comunicazione in merito all'accettazione o meno della condotta consorziale succitata.

Visto che il dott. Nicola Cianci che segue in graduatoria la dott.ssa Noemi Gastaldi, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica consorziale di Apricale-Isolabona;

Visto gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 3280 del 31 agosto 1964, il dott. Nicola Cianci è assegnato alla condotta medica del Consorzio di Apricale-Isolabona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Imperia e del comune di Apricale - Comune capo consorzio medico.

Imperia, addì 21 ottobre 1964

(8694) *Il medico provinciale*: TRILLO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.